



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

***REGOLAMENTO SULLE  
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI,  
SUI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI  
E SUL DIRITTO D'INTERPELLO  
IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI***

Adottato con deliberazione di C.C. n. 109 del 29/12/1998

Modificato con delibera di C.C. n. 11 del 18/03/2003

Modificato con delibera di C.C. n. 24 del 29/03/2007

Modificato con delibera di C.C. n. 23 del 27/03/2008

Modificato con delibera di C.C. n. 40 del 24/05/2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Giardina Maria Concetta*

## INDICE

<b>Art. 1</b>	Esclusione della T.O.S.A.P.	pag. 3
<b>Art. 2</b>	Rateazione delle somme dovute iscritte a ruolo e proroghe dei versamenti	pag. 3
<b>Art. 3</b>	Riscossioni, rimborsi, arrotondamenti e compensazioni	pag. 4
<b>Art. 4</b>	Autotutela	pag. 5
<b>Art. 5</b>	Accertamento con Adesione	pag. 6
<b>Art. 6</b>	Ravvedimento Operoso	pag. 6
<b>Art. 7</b>	Misura degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali	pag. 7
<b>Art. 8</b>	Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente	pag. 7
<b>Art. 9</b>	Diritto d'interpello	pag. 7
<b>Art. 10</b>	Procedimento per l'esercizio del diritto d'interpello	pag. 8
<b>Art. 11</b>	Risposta all'interpello	pag. 9
<b>Art. 12</b>	Effetti dell'interpello	pag. 9
<b>Art. 13</b>	Disposizioni finali	pag. 9

**Art. 1**  
**Esclusione della T.O.S.A.P.**

1. Dal 1° gennaio 1999 è esclusa l'applicazione della T.O.S.A.P. nel Comune di Lumezzane.
2. In sostituzione della T.O.S.A.P. si applica, a far data dal 1° gennaio 1999, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche istituito con apposito Regolamento Comunale.

**Art. 2**  
**Rateazione delle somme dovute iscritte a ruolo e proroghe dei versamenti**

1. Il funzionario responsabile del tributo, può concedere una rateazione delle somme dovute ed iscritte a ruolo in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 bis del D. Lgs. 18/12/1997 n. 462, e successive modificazioni, dalle Circolari Min. Finanze 26/01/2000 n. 15 e n. 01/10/2003 n. 52 (salvo che sia disposto diversamente dal presente articolo), ai contribuenti:
  - a) persone fisiche che siano in gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico, subordinatamente alla presentazione da parte del Settore Servizi Sociali del Comune o di altri Enti assistenziali di una relazione scritta e motivata.
  - b) persone giuridiche, che versino in gravi e comprovate situazioni di disagio economico-finanziario.Resta fermo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 72 del D. Lgs. 507/1993 per la Tassa Smaltimento Rifiuti.
2. Per ottenere la dilazione delle somme dovute, i contribuenti devono presentare al Servizio tributi, una istanza su modulo appositamente predisposto dal Comune, con obbligatoriamente allegati:
  - a) se persone fisiche, documentazione economico-fiscale-finanziaria degli ultimi tre anni comprovante la situazione di grave disagio socio-economico (copia del modello ISEE, e copia del Mod. Cud, 730, Unico, estratti conto bancari, del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, Dichiarazione di fallimento od altri atti fiscali similari);
  - b) se persone giuridiche, documentazione economico-finanziaria e fiscale, relativa agli ultimi tre anni, comprovante la situazione di grave disagio economico-finanziario (copia dei bilanci fiscali comprovanti una perdita d'esercizio per almeno ultimi tre anni consecutivi, debiti Erariali e/o contributivi Inps-Inail o di altri Enti previdenziali non saldati, od altri atti fiscali similari);
3. Il Funzionario responsabile del Servizio tributi di concerto con il Dirigente dei Servizi finanziari, sulla base dell'istanza e della documentazione prodotta dal debitore, e qualora acconsenta alla rateazione, predispone un piano rateale che deve essere sottoscritto per accettazione dal contribuente/debitore, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel piano rateale stesso, con scadenze rateali entro l'ultimo giorno di ciascun mese.  
La durata del piano rateale non può mai eccedere i due anni.  
Alla prima rata devono essere aggiunti gli eventuali interessi di mora, gli oneri dell'Agente per la riscossione, le spese maturate prima dell'inizio della rateazione ed eventuali altri oneri. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali.

In caso di mancato pagamento della prima rata o di una qualsiasi rata successiva, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, senza necessità di alcuna comunicazione e l'intero importo ancora dovuto, iscritto a ruolo, è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione senza alcuna ulteriore possibilità di rateazione.

Qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 8.000,00 deve essere richiesta adeguata garanzia fidejussoria o assicurativa per un importo almeno pari al credito complessivamente vantato dal Comune, comprensivo di interessi ed oneri.

La rateazione non è consentita:

- quando sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
  - quando il contribuente/debitore risulti moroso per precedenti rateazioni;
  - se l'importo complessivamente dovuto per tributi locali è inferiore ad € 1.000,00 per le persone fisiche oppure € 2.000,00 per le persone giuridiche.
4. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino ad un anno dalla data del decesso, qualora non sia stata definita anticipatamente la dichiarazione di successione. Tale disposizione si applica per i beni oggetto di tributi locali caduti in successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso. Tale opzione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio tributi da parte degli eredi.
5. La Giunta comunale, può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità.

### **Art. 3**

#### **Riscossioni, rimborsi, arrotondamenti e compensazioni**

1. L'Ufficio tributi non provvede a riscuotere tributi locali per importi inferiori ad € 10,00. Tale somma si riferisce esclusivamente al versamento annuale del singolo tributo locale, e per singolo contribuente.
2. L'Ufficio tributi procede all'emissione di avvisi di liquidazione o di avvisi d'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti relativi a tributi locali di ogni specie, qualora il credito tributario dovuto, per ogni singolo contribuente e per ogni singolo anno d'imposta, sia uguale o superiore ad € 10,00 anche se tale credito è costituito dal solo tributo dovuto (ovvero dalle sole sanzioni amministrative in casi particolari).
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario dovuto (anche se costituito dal solo tributo, ovvero dalle sole sanzioni amministrative), derivi da ripetuta violazione, per almeno due volte, anche in periodi d'imposta non consecutivi, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo locale.
4. Non si procede all'effettuazione di rimborsi per crediti su tributi locali d'importo annuo complessivo inferiore ad € 10,00 (con riferimento al solo tributo), per ogni singolo contribuente e per ogni singolo anno d'imposta.

5. Il pagamento ed il rimborso dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro, per difetto se la frazione è inferiore od uguale a 0,49 centesimi di €, per eccesso se uguale o superiore a 0,50 centesimi di €.
6. I contribuenti possono compensare i propri crediti non tributari, vantati nei confronti del Comune di Lumezzane, con i debiti che essi stessi hanno per tributi locali nei confronti del Comune stesso. A tal fine i contribuenti devono presentare, entro 60 giorni dal termine di scadenza del debito, apposita istanza motivata e corredata dalla documentazione comprovante il debito e il credito. L'istanza di compensazione è subordinata al rilascio, da parte del Comune, di autorizzazione scritta, pena la nullità della compensazione stessa.  
Non sono autorizzate compensazioni tra tributi locali di diversa natura o/e tra differenti annualità.
7. I contribuenti non possono compensare debiti per tributi locali iscritti a ruolo con crediti di tributi o contributi di altra natura (non locali) mediante il modello F24. Qualora ciò avvenisse, il Comune è autorizzato ad esigere il pagamento del tributo locale iscritto a ruolo mediante cartella di pagamento e solo successivamente a restituire la somma impropriamente compensata dal contribuente, mediante modello F24, addebitando al contribuente stesso le commissioni d'incasso che l'Agenzia delle Entrate ha caricato al Comune sulla riscossione impropria.
8. I contribuenti non possono mai compensare crediti per tributi locali con debiti per altri tributi o contributi di Enti diversi, ma devono obbligatoriamente proporre istanza di rimborso all'Ufficio tributi, mediante modulo appositamente predisposto.

#### **Art. 4 Autotutela**

1. L'ufficio tributi, nel caso in cui abbia emesso avvisi di liquidazione o di accertamento illegittimi o manifestamente infondati, può annullare detti atti in tutto o in parte ricorrendo all'istituto dell'autotutela secondo i principi stabiliti dal D.M. 11/02/1997, n. 37 recante "Norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria" e dalla Risoluzione Ministeriale del 27/01/1997, n. 10/e della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale.
2. Con l'annullamento da parte dell'ufficio l'atto non produce più alcun effetto.
3. Se il contribuente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione, ha proposto ricorso alla competente Commissione Tributaria, l'Ufficio può annullare l'atto prima che intervenga la sentenza dell'organo giudicante dandone comunicazione al contribuente, al Sindaco e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia. In tal caso il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere e per rinuncia al ricorso.
4. Si precisa comunque che, in pendenza di ricorso, può sempre essere esperita la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/92.

5. Nel caso in cui il ricorso presentato dal contribuente sia stato respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale, l'ufficio può sempre procedere all'annullamento dell'atto.
6. Se il contribuente non ha proposto ricorso nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, l'ufficio può procedere all'annullamento motivato dell'accertamento nell'esercizio del potere di autotutela anche se l'atto di imposizione da riformare è divenuto definitivo e inoppugnabile da parte del contribuente.
7. Unico limite all'esercizio del potere di autotutela da parte dell'ufficio è che sia già stata emessa una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale che intervenga sugli aspetti di merito.
8. L'ufficio tributi può disporre, anche in pendenza di giudizio, la sospensione motivata degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato se sussistono obiettive condizioni di incertezza nonché là dove dall'esecuzione dell'atto derivi per il contribuente un danno grave e irreparabile; in caso di pendenza del giudizio la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

#### **Art. 5** **Accertamento con Adesione**

1. Per l'applicazione dell'istituto dell'Accertamento con Adesione si rinvia a quanto stabilito nell'apposito Regolamento Comunale.

#### **Art. 6** **Ravvedimento operoso**

1. Il ravvedimento operoso consiste nella spontanea eliminazione, da parte del contribuente, entro prefissati limiti temporali, dell'illecito commesso (ad. es. presentando la dichiarazione omessa o correggendo la dichiarazione infedele ) mediante il versamento, per intero delle somme dovute a titolo di tributo, addizionali, interessi nonché, in misura ridotta, delle sanzioni.
2. Per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso dei tributi locali si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 e sue successive modificazioni e integrazioni.
3. Nel ravvedimento operoso la sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
4. Il ravvedimento operoso del contribuente, nei casi di omissione o di errore che non ostacolano l'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione.

5. Il Comune pubblica sul proprio sito internet istituzionale gli schemi degli ambiti di applicazione del ravvedimento operoso nei tributi locali, con indicazione delle diverse fattispecie di ravvedimento operoso, delle riduzioni applicabili alle sanzioni, delle percentuali ridotte delle sanzioni e delle sanzioni minime applicabili, ove previste, nonché la relativa modulistica, in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 e sue successive modificazioni e integrazioni, e per motivi di trasparenza nei confronti dei contribuenti.
6. Nel caso di utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso, il contribuente deve dare notizia al Comune, mediante apposita comunicazione predisposta dall'Ufficio tributi da consegnare, o inviare a mezzo fax o pec, all'Ufficio stesso, allegando copia dei versamenti effettuati.

#### **Art. 7**

#### **Misura degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali**

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi comunali sono fissati nelle stesse misure:
  - 9% annuo (4,5% semestrale) dal 01/01/1993 fino al 31/12/1993;
  - 6% annuo (3% semestrale) dal 01/01/1994 al 31/12/1996;
  - 5% annuo (2,5% semestrale) dal 01/01/1997 al 31/12/2006;
  - al tasso d'interesse legale, previsto per legge ed in vigore, dal 01/01/2007.
2. Gli interessi a debito del contribuente sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  
Gli interessi a credito del contribuente sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 8**

#### **Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente**

1. Gli Organi e gli Uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla Legge 27/07/2000 n. 212, e successive modificazioni, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", alle quali si fa rimando.
2. Ai principi dettati dalla Legge 27/07/2000 n. 212, e successive modificazioni, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", è data la necessaria pubblicità sul sito internet del Comune di Lumezzane.
3. I rapporti tra i contribuenti ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

#### **Art. 9**

#### **Diritto d'interpello**

1. L'esercizio del diritto d'interpello è disciplinato allo scopo di semplificare i rapporti tra i contribuenti e gli Uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni certe ai

contribuenti in ordine agli adempimenti tributari e prevenendo l'insorgenza di controversie.

2. L'istituto dell'interpello è ispirato ai principi della certezza del diritto e della pari dignità tra Ente impositore e contribuente.
3. Per quanto non specificato nel presente articolo, e nel successivo art. 10, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 27/07/2000, n. 212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente" e successive modificazioni.
4. Attraverso l'esercizio del diritto d'interpello il contribuente, in relazione agli adempimenti tributari richiestigli dalle vigenti normative, può richiedere al Comune di chiarire il trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Ente locale, egli deve tenere in ordine all'adempimento stesso.
5. È quindi possibile, nell'incertezza sull'interpretazione o applicazione di una disposizione tributaria del Comune, conoscere anticipatamente l'orientamento dell'ufficio tributi o fiscale e valutare, alla luce di ciò, il comportamento da tenere.

#### **Art. 10**

#### **Procedimento per l'esercizio del diritto d'interpello**

1. Ogni contribuente può presentare al Comune di Lumezzane, in carta libera, circostanziate e specifiche istanze d'interpello in relazione all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni d'incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse e qualora il contribuente non abbia già dato attuazione alla norma oggetto dell'interpello o non abbia già posto in essere il comportamento rilevante ai fini dell'interpello.
2. Le istanze devono contenere, a pena d'inammissibilità:
  - a) i dati identificativi e di domicilio del contribuente e, se soggetto diverso da persona fisica, quelli del rappresentante legale;
  - b) la dettagliata illustrazione del caso prospettato, e la chiara formulazione del quesito;
  - c) la documentazione eventualmente necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta;
  - d) la firma del contribuente o del suo rappresentante legale.
3. L'istanza d'interpello, di cui al comma 1 dell'art. 10, deve essere proposta dal contribuente direttamente interessato o da quei soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Sono considerate inammissibili istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difforni dalle previsioni normative espresse con chiarezza.



**Art. 11**  
**Risposta all'interpello**

1. L'Amministrazione comunale, attraverso il Funzionario responsabile del Servizio tributi, fornisce risposta all'interpello entro 120 giorni dall'istanza, inviando apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato dal contribuente, fatti salvi i casi di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 26/04/2001 n. 209.
2. Il Funzionario responsabile del Servizio tributi potrà essere coadiuvato, nella formulazione della risposta all'interpello, dal Dirigente dei Servizi finanziari, dai Revisori dei Conti o da Consulenti o liberi professionisti che abbiano maturato una significativa esperienza in materia di tributi locali.
3. Nel caso in cui istanze d'interpello di contenuto analogo siano presentate da numerosi contribuenti, il Comune può fornire risposta collettivamente garantendo alla stessa la necessaria diffusione attraverso opportune forme di comunicazione.

**Art. 12**  
**Effetti dell'interpello**

1. La risposta dell'Amministrazione comunale vincola la stessa soltanto in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza d'interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.
3. Eventuali atti d'imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite, senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.
4. L'omissione di risposta, da parte dell'Amministrazione comunale, entro il termine di cui all'art. 11 del presente Regolamento si intende come accordo dell'Amministrazione stessa all'interpretazione o comportamento prospettato dal contribuente. Nel caso in cui l'interpello risultasse inammissibile per mancanza delle condizioni e dei requisiti indicati nell'art. 10, del presente Regolamento, l'istanza non produce i suoi effetti tipici. In caso di inammissibilità dell'istanza di interpello, a seguito di non accettazione delle tesi esposte dal contribuente, l'Ufficio tributi è comunque tenuto a darne comunicazione al contribuente stesso entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

**Art. 13**  
**Disposizioni finali**

1. Le modificazioni apportate al presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2008.